



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -



DELIBERAZIONE N° 08 DEL 15 MARZO 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024

L'anno duemila venti quattro il giorno quindici del mese marzo alle ore 10.30, nella sala delle adunanze "Mario Battaglini", presso l'Auditorium comunale sito in Via Umberto I, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, giusta nota prot. n° 6243/2024 del 13/03/2024, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto e dell'art. 36, comma 4, del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente, nelle seguenti persone:

NUM	NOME E COGNOME	FUNZIONI	PRESENTE	ASSENTE
1	CUTRI' PASQUALE	(Sindaco)	X	
2	BRILLI MICHELE	(Consigliere Maggioranza)	X	
3	BROSIO ANTONINO	(Consigliere Maggioranza)	X	
4	D'AGOSTINO GIULIA	(Consigliere Maggioranza)	X	
5	DE MARIA TEODORO	(Consigliere Maggioranza)	X	
6	LA TORRE GIUSEPPE ANTONIO	(Consigliere Maggioranza)	X	
7	LAVORATO ARTURO	(Consigliere Maggioranza)	X	
8	MACRI' ALESSIA	(Consigliere Maggioranza)	X	
9	PORRETTA EMANUELA	(Consigliere Maggioranza)	X	
10	PRONESTI' ANTONINO	(Consigliere Maggioranza)	X	
11	RACHELE ANTONIO	(Consigliere Maggioranza)	X	
12	ROSSI MARICA	(Consigliere Maggioranza)	X	
13	ITALIANO MICHELE FILIPPO	(Consigliere Opposizione)	X	
14	BRUZZESE FRANCESCO	(Consigliere Opposizione)		X (Giustificato)
15	COSTANTINO VINCENZO FRANCESCO	(Consigliere Opposizione)	X	
16	NASO MARIA DOMENICA	(Consigliere Opposizione)		X (Giustificata)
17	FERRARINI COSMA	(Consigliere Opposizione)	X	

PRESENTI N° 15 - ASSENTI N°2

Partecipa il Segretario: Avv. **CLERI Giuseppe**

Il Presidente, Dott. Antonino RACHELE, constatato che gli intervenuti sono in numero sufficiente per rendere legale la seduta, a norma dell'art. 35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto.

IL PRESIDENTE

Introduce la discussione sul quarto punto all'ordine del Giorno ricordandone l'oggetto, quindi concede la parola al Sindaco CUTRÍ Pasquale;

Prende la Parola il Sindaco, Dott. Pasquale CUTRÍ, che saluta il pubblico, le Forze dell'Ordine, il personale del Comando Vigili, i Consiglieri di Maggioranza e Minoranza, presenti in sala.

Rimarco che non ho detto Consiglieri di Opposizione ma di Minoranza, i quali quando c'è da difendere la Città la difendono. Abbiamo fatto un comunicato congiunto a favore della Città. Nel caso del trasferimento dei migranti dal Villaggio della Solidarietà sono stati presenti, fattivi, collaborativi: è un merito. Quando si tratta di grandi temi, a difesa della città, si sono dimostrati presenti.

In occasione della manifestazione in occasione della festa della donna, è stato tutto il consiglio comunale a presenziare ed omaggiare le donne.

Nel merito della proposta di delibera oggetto di discussione fa presente che si rende necessario aumentare, di poco, l'aliquota IMU. Tale misura consente di evitare condizioni precarie di bilancio.

La nostra non è una città utopica, quale quella di Campanella. In tanti non seguono le regole. Tanti contribuenti non pagano i tributi; invero, in pochi pagano i tributi. I pochi che pagano sono oberati. Gli onesti pagano sempre un po' di più.

Auspico una maggiore partecipazione del pubblico, dei contribuenti. Bisogna lavorare tutti insieme.

Le delibere di approvazione dei tributi vanno allegate al bilancio e sono una componente sostanziale dello stesso. Per i terreni agricoli l'aliquota passa dall'8 per cento al 10 per cento.

Il Presidente ringrazia il Sindaco CUTRÍ Pasquale e concede la parola al consigliere ITALIANO Michele Filippo

Il Sindaco diceva che la Minoranza, sulle cose importanti, è presente. Oggi si avverte l'assenza di un assessore al bilancio; esiste una approssimazione sulla programmazione; non si può tirare a campare.

Non si può arrivare alla scadenza di approvazione del bilancio senza capire quale è il problema. Invece di aumentare l'aliquota IMU si doveva valutare se l'agricoltura è in grado di sostenere tale onere.

Preannunziò il voto contrario. Chiede come mai non si spiega se si poteva fare diversamente. Chiede se si poteva fare diversamente.

Il Sindaco si fida di quello che sostiene il burocrate di turno. Il politico ha il dovere di guardare con occhio diverso l'interesse del cittadino, altrimenti non c'è differenza con la gestione straordinaria.

Il Sindaco doveva nominare un assessore al bilancio. Non è stata nominata la commissione consiliare, la quale avrebbe potuto approfondire e valutare tutte le opzioni.

Per questo sollecitavo la costituzione delle commissioni consiliari. Bisogna essere preparati su tutti gli aspetti. Il comparto agricolo non può essere la soluzione a tutti i problemi di bilancio.

Il Presidente ringrazia il consigliere ITALIANO Michele Filippo e concede la parola al consigliere BRILLI Michele

Interviene il consigliere BRILLI Michele che asserisce che il Comune ha delle entrate obbligate. Si parla spesso di gestione del dissesto, come è successo in comuni vicini. Bisogna stare attenti a non entrare in tale vortice.

Gli amministratori hanno studiato il problema, e hanno trovato delle soluzioni, come fa il buon padre di famiglia.

Non possiamo accendere nuovi mutui; l'ultimo mutuo acceso dall'Ente è di 500.000,00. Si paga una somma elevata per spese di energia elettrica; non se ne viene fuori, essendo morsi.

Un altro guaio è la spazzatura; molti contribuenti non pagano questo tributo.

Bisogna trovare delle entrate per sopperire al deficit. Molti di quelli che hanno terreni non fanno gli agricoltori. Propongo di avviare gli stati generali dell'agricoltura, al fine di valutare nuove prospettive. Chiediamo un piccolo sacrificio a questo settore.

Da pochi mesi amministriamo la città. Il popolo ha eletto queste persone, competenti e professionali nello svolgere l'attività di amministrare. Il Sindaco ha fatto una relazione seria ed informata. Respingiamo la visione di Italiano che sostiene l'impreparazione della classe politica di maggioranza.

Interviene il Presidente RACHELE Antonio il quale comunica che in mattinata ha consegnato ai capigruppo la bozza di costituzione delle commissioni consiliari.

Il Presidente ringrazia il consigliere BRILLI Michele e concede la parola al consigliere FERRARINI Cosma

Interviene il consigliere FERRARINI Cosma che dice che questa A.C. amministra da cinque mesi. Le spese esose, quali quelle di energia elettrica, vanno meglio gestite. Gli uffici ha pubblicato un avviso pubblico per affrontare tale problematica. Si spera che a breve si possa risparmiare su tale spesa.

Chiede quale sia la percentuale dei cittadini che pagano le tasse.

Mi sono recato presso gli uffici del concessionario il quale ha fatto presente che molti cittadini chiedono la rateizzazione. La gente vuole pagare ma non ce la fa per tante ragioni. L'Ente doveva favorire la rottamazione.

Oltre il 10% della popolazione è migrante. Oltre 3 o 4 mila persone, benché non residenti, consuma l'acqua. Pone dei dubbi se, tali persone contribuiscono al pagamento dei tributi. Chiede quale sia la prospettiva; chiede l'A.C. cosa intende fare.

Bisogna pubblicizzare le attività e le scelte fatte nell'interesse dei cittadini, quale quella dell'ultima riunione di consiglio relativa, ad esempio, sulla rateizzazione delle posizioni debitorie.

L'A.C. ha percorso la via più facile. Con le commissioni consiliari si sarebbe avuta maggiore consapevolezza delle scelte.

Chiede quale sia la strategia dell'A.C. per recuperare quella porzione di utenti che non pagano le tasse.

Interviene il consigliere PRONESTÍ Antonio, Assessore con delega al Servizio Personale, Servizio Ambiente e Servizio Spettacoli, il quale replica al Consigliere FERRARINI evidenziando che il 30 ottobre sono scaduti i termini per la rottamazione, mentre la rateizzazione non ha scadenze. Questa A.C. ha cercato di attivare più misure possibili per favorire i cittadini.

Replica al Consigliere ITALIANO facendo presente che ci sono contenziosi e atti ingiuntivi che pesano fortemente sul bilancio comunale, sicché una programmazione diventa difficile.

Riprende la parola il Consigliere FERRARINI facendo presente che ieri presso il concessionario c'erano diversi utenti che chiedevano la rateizzazione dei tributi. Chiede se la popolazione migrante paga regolarmente le tasse.

Il Presidente ringrazia il consigliere FERRARINI Cosma e concede la parola al consigliere LAVORATO Arturo

Il consigliere LAVORATO Arturo, Assessore con delega Servizi Polizia locale, SUAP, Servizio Manutenzione-verde pubblico, Illuminazione Pubblica, servizio Acquedotto, SIC, Servizio Patrimonio, Saluta tutti i presenti.

Rappresenta che in un'ottica di reciproca collaborazione sarebbe opportuno ammettere quali siano le criticità.

Dopo quattro mesi di amministrazione dobbiamo riconoscere la particolare situazione contabile dell'Ente.

Dal primo giorno di insediamento stiamo studiando e lavorando. I costi dell'energia, in regime di salvaguardia, incidono sul bilancio.

Rispondo alla domanda relativa a cosa stiamo facendo. Sulla energia elettrica si è agito sui pozzi; abbiamo ridotto le spese sostituendo la pompa e riducendo i kw in uso. Presso il pozzo Cutellè si sta cercando di abbassare i costi, con l'obiettivo di azzerarli. In pochi mesi ci siamo attivati su tale particolare problema.

Alle ore 11.15 si allontana Ferrarini. Alle ore 11.17 rientra

Il Presidente ringrazia il consigliere LAVORATO Arturo e concede la parola al consigliere LA TORRE Giuseppe

Interviene il consigliere LA TORRE Giuseppe il quale ribadisce che le misure adottate non possono portare benefici nell'immediato. La misura, oggi da adottare col presente atto, è provvisoria. Si spera di sostituirla al più presto possibile.

Il Presidente, visto che nessuno altro dei consiglieri chiede di intervenire, dichiara conclusa la discussione in merito al punto all'ordine del giorno e invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione per alzata di mano;

PARTECIPANTI N. 15 ; NON PARTECIPANTI N. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei consiglieri come sopra riportati

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;
- la quota di alimentazione del FSC 2024 a carico del Comune di Rosarno è stata determinata in euro 316.781,20 come risultante dai dati pubblicati sul sito del MEF;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.

Considerato, quindi, che l'elaborazione del prospetto previsto dal decreto del MEF del 07/07/2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente, nonché gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2024 e conseguentemente fissare con il presente provvedimento le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono de-

terminati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

Considerato che per garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza e garantire l'equilibrio di bilancio 2024/2026 è necessario approvare per l'anno 2024, le seguenti aliquote dell'imposta municipale:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,50 per mille con detrazione di euro 200,00;*
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;*
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti per legge;*
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,50 per mille;*
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,50 per mille;*
- f) terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille;*
- g) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,50 per mille.*

Di fissare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9, ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale nell'importo di euro 200,00;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo prece-

dente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; (Allegato n. 1)

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000, reso con verbale n. 5 del 06/03/2024; (Allegato n. 2)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con numero 12 (dodici) voti favorevoli (Maggioranza), numero 3 (tre) contrari (Minoranza), nessun astenuto su 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

	Fattispecie	aliquota
a	Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50 per mille
b	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
c	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti per legge
d	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,50 per mille
e	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,50 per mille
f	Terreni agricoli	10 per mille
g	Aree fabbricabili	10,50 per mille

2. Di fissare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9, ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale nell'importo di euro 200,00);

3. di dare atto ancora che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, sentita la proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere;

Con numero 12 (dodici) voti favorevoli (Maggioranza), numero 3 (tre) contrari (Minoranza), nessun astenuto su 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

(All. n. 1)



CITTÀ DI ROSARNO

- CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 18/08/2000, N° 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

- Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'esercizio 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Rosarno, li 06-03-2024

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
(D.ssa Lucia CONSIGLIO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Rosarno, li 06-03-2024

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
(D.ssa Lucia CONSIGLIO)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI ROSARNO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 5

Data 06/03/2024

OGGETTO:	Parere su: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024.
-----------------	---

L'anno 2024, il giorno sei del mese di marzo, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno, dott.ssa Novello Mirella, nominata con deliberazione della Commissione straordinaria, avente i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 02/02/2022, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale, di approvazione per l'anno di imposta 2024, delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

	Fattispecie	aliquota
a	Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50 per mille
b	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
c	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti per legge
d	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,50 per mille
e	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,50 per mille
f	Terreni agricoli	10 per mille
g	Aree fabbricabili	10,50 per mille

In riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9, ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale è fissata in euro 200,00;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente, nonché gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2024;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

Considerato, che l'elaborazione del prospetto previsto dal decreto del MEF del 07/07/2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025.

Considerato che per garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza e garantire l'equilibrio di bilancio 2024/2026 è necessario approvare per l'anno 2024 le aliquote per l'imposta municipale per come indicate;

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile della U.O.C. ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

esprime parere favorevole sulla proposta di: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024.

Letto, confermato, sottoscritto
Rosarno, 06/03/2024

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Mirella Novello



Il presente verbale relativo alla delibera del Consiglio Comunale, avente il numero 08/2024, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe CLERI

IL PRESIDENTE
F.to Antonio RACHELE

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO: 15/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Avv. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.


La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ROSARNO 21/03/2024

L'IMPIEGATA INCARICATA
Gabriella BERTUCCI


É copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 14 (quattordici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 21/03/2024

L'UFFICIO DI SEGRETERIA
Gabriella BERTUCCI


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____.
- É divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE